Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 dicembre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1239.

Segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del Consolidato 3,50 % 1902.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 settembre 1902, n. 425, col quale fu approvata la forma e furono determinati i segni distintivi per la prima emissione delle cartelle del Consolidato creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166;

Visto il regio decreto 2 agosto 1902, n. 317, per l'esecuzione della legge anzidetta;

Visto l'art. 119 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con il regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, col quale si dispone la rinnovazione delle cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie delle cedole;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del Consolidato 3,50 per cento netto, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, da emettere per il cambio di quelle rimaste prive di cedole con la riscossione della rata al 1° luglio 1955, e per le operazioni ordinarie, con godimento dal 1° luglio detto e semestri successivi, fino al 30 giugno 1965, sono stampate su carta filigranata bianca e sono conformi ai modelli che, muniti del visto del Ministro per il tesoro, vengono approvati e depositati, insieme col presente decreto, di cui fanno parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato.

La filigrana del corpo delle cartelle rappresenta una cornice con intreccio a greca in scuro, che racchiude la leggenda, in carattere bastoncino grande, « Debito Pubblico », in chiaro scuro.

La filigrana delle cedole è costituita da tre strisce, con motivi di intreccio a greca in scuro, intercalate orizzontalmente da altre due strisce, formate rispettivamente da quattro e da cinque linee ondulate in chiaro.

Le cartelle sono distinte in otto tagli per la rispettiva rendita di lire 3,50; 7; 17,50; 35; 70; 140; 350 e 700.

Art. 2.

Ogni cartella, stampata in tipografia e calcografia nel prospetto e in tipografia nel rovescio, si compone di due parti essenziali: il corpo del titolo e la serie delle cedole.

Il corpo del titolo ha forma rettangolare e, nella parte anteriore, presenta una cornice, pure rettangolare, a motivi di « bianco linea », che racchiude un fondino minutissimo a motivi simmetrici, interrotto, a sinistra, da uno spazio rettangolare, su cui è stampata la testa della dea Roma. Vicino a questa, in basso, è uno spazio quadrato in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco con l'emblema dello Stato e con la leggenda circolare « Debito Pubblico dello Stato Italiano ». Nell'altro angolo, in basso a destra, esiste pure uno spazio quadrato in bianco, con la stampa del bollo fiscale, di valore diverso secondo il taglio della cartella.

Nel corpo del titolo è stampata la leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano Consolidato Tre e mezzo per cento esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura », nonchè l'indicazione del numero di iscrizione della cartella, seguita da quella, in lettere, dell'ammontare della rendita annua. Sono altresì indicate la decorrenza del godimento, le modalità di riscossione degli interessi, il numero di posizione e la data di emissione, sotto la quale è ripetuto il numero di iscrizione.

A sinistra delle anzidette leggende è ripetuta verticalmente l'indicazione dell'importo della rendita annua del titolo e a destra, pure verticalmente, è citata la legge 12 giugno 1902, n. 166, di creazione del prestito.

Seguono le firme del direttore generale del Debito pubblico e del capo della Divisione Gran Libro, il visto dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, nonchè le norme circa il pagamento degli interessi semestrali nel territorio della Repubblica e all'estero.

Le cartelle dei primi sette tagli portano, nell'angolo superiore sinistro, l'indicazione a traforo della rendita annua; quelle di lire 7 e di lire 70, in lettere, e quelle di lire 3,50, 17,50, 35, 140 e 350, in cifre.

Le cartelle da emettere per il cambio recano la data di emissione: « 1° luglio 1955 », il numero di posizione: « 296.799 (Serie 4ª) » e le firme del direttore generale del Debito pubblico: « Di Cristina », del capo della Divisione Gran Libro: « A. Gennaro » e del direttore dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il Debito pubblico: « G. Consoli ».

Art. 3.

Nel rovescio del corpo della cartella, entro una cornice rettangolare a motivi di ornato ripetuti, sono indicate, in tre spazi uguali, verso sinistra, la specie del debito, l'ammontare della rendita e le modalità

del pagamento degli interessi, in lingua francese, in lingua inglese e in lingua tedesca. Sotto tali leggende spiccano grandi cifre, a tratteggio ondulato, indicanti la rendita annua del titolo. Il quarto spazio a destra è in bianco.

Art. 4.

Le venti cedole, per la riscossione delle rate semestrali di interessi, sono disposte in corrispondenza del lato inferiore della cartella, su cinque file di quattro cedole ciascuna, numerate progressivamente dall'1 al 20, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto.

L'insieme delle cedole, tanto nel prospetto come nel rovescio, è tenuto distinto dal corpo del titolo mediante una grossa striscia orizzontale. Su di essa, nel prospetto, risulta stampata, su un fondino minutissimo, la leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano »; nel rovescio sono riportati motivi di ornato ripetuti.

Ogni cedola, di formato rettangolare, presenta, nella parte anteriore, una cornicetta che rachiude a sinistra l'effige della dea Roma e a destra un fondino minutissimo, interrotto in basso da uno spazio rettangolare bianco, su cui è impresso il bollino a secco, di forma ovale, con l'emblema dello Stato e la leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano ».

Sul fondino sono stampati: la leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano », il numero d'ordine cedolare, il numero di iscrizione della cartella, l'importo della rendita annua, la scadenza semestrale e il valore, in lettere, della cedola. In basso, a destra, è ripetuto il numero di iscrizione. A fianco di queste leggende, verticalmente, vi sono, a sinistra, la leggenda « Legge 12 Giugno 1902 N° 166 » e, a destra, quella « Consolidato 3½ per cento netto ».

Il rovescio di ogni cedola presenta una cornicetta lineare che racchiude due spazi: quello a destra è in bianco; quello a sinistra ha come fondino l'importo della cedola in cifre grandi a tratteggio ondulato e reca, nelle lingue francese, inglese e tedesca, il valore della cedola, la data di scadenza e le modalità di pagamento. In basso, a destra, è riportato il numero cedolare.

Art. 5.

La lista di separazione del corpo della cartella dalla matrice è costituita, nel prospetto, da una striscia, in senso verticale, simile a quella che divide il corpo del titolo dalle cedole, e reca la leggenda « Debito Pubblico ». Nel rovescio la striscia verticale di separazione è identica per disegno a quella orizzontale descritta nell'articolo precedente.

Art. 6.

Nella parte anteriore delle cartelle e delle cedole, le leggende sono stampate, per tutti i tagli, in colore « blu turchino », sopra un fondo « verde bottiglia » con cornici dello stesso colore.

I numeri di iscrizione, nel corpo del titolo e nelle cedole, nonchè le firme e il bollo fiscale, nel solo corpo del titolo, sono stampati tipograficamente in colore nero. L'effigie della dea Roma è stampata calcograficamente in colore blu.

I colori delle leggende, delle cornici e delle grandi cifre indicanti i valori, nella parte posteriore delle cartelle e delle cedole, sono diversi fra di loro e per ciascun taglio, come risulta dal seguente prospetto:

Cartelle di rendita	Cornici e leggende	Valore in grandi cifre
da L. 3,50	arancione	rosso violaceo
» 7 —	rosso cupo violaceo	arancione
» 17,50	marrone chiaro	verde oliva
» 35 —	rosso granato	verde bluastro
» 70 —	verde pisello	rosso mattone
» 140 —	verde smeraldo	rosa ciclamino
» 350 —	blu prussia	bruno
» 700 —	bruno scuro	blu chiaro

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 134. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. **1240**.

Emissione di un francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini nel 150° anniversario della sua nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini nel 150° anniversario della sua nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini nel 150° anniversario della sua nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno stabiliti i termini di validità del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1241.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Pescara.

N. 1241. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 8 dicembre 1953, integrato con due postille rispettivamente in data 20 settembre 1954 e 20 maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1242.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica statale commerciale « Casorati » di Pavia.

N. 1242. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica statale commerciale « Casorati » di Pavia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1243.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Simplicio V. e M., in Olbia (Sassari).

N. 1243. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tempio Pausania in data 25 gennaio 1955, integrato con postilla 15 giugno dello stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Simplicio V e M., in Olbia (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 92. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1244.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Cristo Re, in Matera.

N. 1244. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 1° ottobre 1954, integrato con due dichiarazioni 15 maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in Matera.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 96. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1245.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di Macomer (Nuoro).

N. 1245. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alghero in data 22 dicembre 1954, integrato con postilla 26 maggio 1955 e con dichiarazione 7 giugno 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di Macomer (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1246.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Corato (Bari).

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 98. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1247.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Tommaso Apostolo, in frazione Villaorba del comune di Basiliano (Udine).

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 14 gennaio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Tommaso Apostolo, in frazione Villaorba del comune di Basiliano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1248.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Medeuzza del comune di San Giovanni al Natisone (Udine).

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 10 gennaio 1955, integrato con dichiarazione in pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Medeuzza del comune di San Giovanni al Natisone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 94. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1249.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Tempio Pausania (Sassari).

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ampurias e Tempio in data 31 marzo 1953, integrato con due dichiarazioni entrambe del 1° maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Tempio Pausania (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 95. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1955, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 138618 del 13 agosto 1955, con la quale il Ministero del tesoro ha chiesto la sostituzione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto del dott. Giuseppe De Lorenzi, dimissionario, con il dott. Pietro Prestipino;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Pietro Prestipino è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giuseppe De Lorenzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1955

GRONCHI

VIGORELLI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Registro n. 7 Lavoro e previdenza, foglio n. 214. — BAGNOLI

(6423)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1955.

Contingente annuo dei filati di peli di mohair e di alpagà da ammettere all'importazione in esenzione daziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 653 della tariffa dei dazi doganali;

Vista la nota alla voce 653 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1953, registro n. 14 Finanze, foglio n. 44;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1954, registro n. 26 Finanze, foglio n. 57;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di filati di peli di mohair e di alpagà da ammettere alla importazione in esenzione da dazio, ai sensi della nota alla voce 653 della tariffa dei dazi doganali, è ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 1956, da quintali 2000 a quintali 1000 annui, ferme restando le formalità e condizioni di cui al decreto Ministeriale 13 aprile 1953.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1955
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 313. — BENNATI

(6470)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 3 agosto 1955.

Tariffe per le derattizzazioni e le disinfestazioni delle navi con gas tossici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, e con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1947;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Riconosciuta la necessità di modificare e di aggiornare le tariffe stabilite nel succitato decreto 13 ottobre 1947, al fine di adeguarle alle mutate condizioni dei prezzi;

Decretano:

Art. 1.

Le tariffe delle spese da pagarsi dai comandanti delle navi per la esecuzione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione alle quali siano state sottoposte nei porti o nelle stazioni sanitarie marittime della Nazione le navi stesse, sono stabilite come risulta dagli articoli che seguono.

Art. 2.

Tariffa per la distruzione dei roditori:

a) per la derattizzazione con anidride solforosa ed ossido di carbonio, ottenuta mediante la combustione estemporanea di zolfo e carbone (concentrazione di almeno gr. 30 di SO_2 per mc. (1):

1) per ciascun piroscafo o motonave fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 8400;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 4;

2) per ciascun veliero o motoveliero o rimorchiatore o altro galleggiante, quali chiatte, pontoni e simili, fino a 75 tonnellate di stazza lorda, L. 1400;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 10;

b) per la derattizzazione con anidride solforosa, ottenuta mediante apparecchio Clayton o simili (concentrazione di almeno gr. 30 di SO_2 per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 7000;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 4;

2) per ciascun veliero o altro galleggiante come sopra, fino a 75 tonnellate di stazza lorda, L. 1120;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 10;

c) per la derattizzazione con anidride solforosa, ottenuta mediante la combustione diretta dello zolfo in apposite stufe solforatrici (concentrazione di almeno gr. 30 di SO_2 per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 10.500;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 5;

2) per ciascun veliero o altro galleggiante come sopra, fino a 75 tonnellate di stazza lorda, L. 1570;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 14;

d) per la derattizzazione con anidride solforosa liquida:

1) per ciascun piroscafo o motonave fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 15.000;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 15;

2) per ciascun veliero o altro galleggiante come sopra, fino a 75 tonnellate di stazza lorda, L. 2500;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 30;

e) per la derattizzazione con acido cianidrico gassoso, ottenuto dalla reazione di acido solforico diluito con cianuro alcalino (2) od a mezzo di altro procedimento autorizzato (concentrazione di almeno gr. 1,50 di HCN per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 11.200;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 8;

2) per ciascun veliero o motoveliero od altro galleggiante come sopra, fino alla cubatura di 75 tonnellate di stazza lorda trattate, ossia mc. 2,82 per tonnellata di stazza, L. 5000;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 20.

E' facoltà del medico di porto di fare accertare a mezzo del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, il titolo del cianuro, al fine di richiedere, qualora si tratti di titolo inferiore al 128 %, un proporzionale aumento della quantità di cianuro da impiegare.

Art. 3.

Tariffa per la distruzione degli insetti:

a) per la disinsettazione con anidride solforosa, ottenuta mediante gr. 75 di zolfo (combusto con 40 di carbone vegetale) per mc.:

1) per ciascun piroscafo o motonave fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 12.000;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 8;

2) per ciascun veliero o motoveliero od altro galleggiante (come chiatte, pontoni) fino alla cubatura di 75 tonnellate di stazza lorda trattate, L. 4000;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 9;

b) per la disinsettazione con anidride solforosa solforica, ottenuta mediante apparecchio Clayton o simili (gr. 100 di S combusto per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 10.000;

per ogni mc. di spazio trattato in più. L. 10;

2) per ciascun veliero od altro galleggiante come sopra, fino alla cubatura di 75 tonnellate di stazza lorda trattate, L. 1600;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 10;

c) per la disinsettazione con acido cianidrico gassoso, ottenuto con la reazione di acido solforico diluito con cianuro alcalino (3) od a mezzo di altro procedimento autorizzato (concentrazione di almeno gr. 2,50 di HCN per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 14.000;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 11;

2) per ogni veliero o motoveliero od altro galleggiante fino a 75 tonnellate di stazza lorda, L. 5600;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 30.

(1) Per raggiungere, con margine di garanzia, la concentrazione prescritta di gr. 30 di SO_2 per mc. con il metodo di cui alla lettera *a*) occorrono gr. 60 di zolfo e gr. 40 di carbone vegetale per mc.; con il metodo di cui alla lettera *b*) occorrono gr. 40 di zolfo per mc.; con il metodo di cui alla lettera *c*) occorrono gr. 75 di zolfo per mc.; con il metodo di cui alla lettera *d*) occorrono gr. 100 di anidride solforosa liquida se a freddo e gr. 75 se riscaldata man mano che esce dalla bombola.

(2) Per raggiungere, con margine di garanzia, la concentrazione prescritta di gr. 1,50 di HCN per mc. con il metodo di cui alla lettera *e*) occorre far reagire gr. 4,50 di cianuro di sodio al 96 % di purezza e al titolo volumetrico di 128 % (si potrebbe scendere al 120 % che è più facile a trovare, riferito a cianuro potassico con cc. 7 di H_2SO_4 e 9 cc. di acqua).

(3) Per raggiungere, con margine di garanzia, la concentrazione prescritta di gr. 2,50 di HCN per mc. con tale metodo, occorre far reagire gr. 7,50 di cianuro di sodio al 96 % di purezza, al titolo volumetrico di 128 % riferito a cianuro potassico con cc. 11,5 di H_2SO_4 e 15 cc. di acqua.

Art. 4.

Impiego di speciali concentrazioni di gas tossici:

A) Nel caso in cui l'Ufficio di sanità marittima, per raggiungere sicura efficacia di risultati in determinati locali di bordo particolarmente infestati, ritenga di disporre di aumentare la concentrazione dell'acido cianidrico gassoso a gr. 3,30 per mc. mediante l'impiego di gr. 10 di cianuro di sodio, il prezzo unitario, limitatamente ai soli locali trattati con detta concentrazione, sarà maggiorato di L. 4 per mc.;

B) Nel caso in cui l'operazione con detto gas tossico sia diretta unicamente alla distruzione di zanzare o stegomye, per cui occorre l'impiego della concentrazione di gr. 0,30 di acido cianidrico gassoso, ottenuto utilizzando gr. 1 di cianuro di sodio per mc., sarà applicata la seguente tariffa:

1) per ciascun piroscafo o motonave, fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 7000;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 3;

2) per ogni veliero od altro galleggiante come sopra, fino a 75 tonnellate di stazza lorda trattate, L. 5000;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 9.

Le presenti tariffe si applicano integralmente fino a mc. 5000 di spazio complessivamente trattato: da 5001 a 20.000 mc: si applicherà lo sconto del 10 %; da 20.001 a 40.000 mc., sconto del 15 %; oltre 40.001 mc., sconto del 20 %.

Art. 5.

Riduzioni e maggiorazioni di tariffe:

1) per operazione simultanea mista di derattizzazione e disinsettazione sulla stessa nave si applicherà per i primi mille mc. di cubatura base, il prezzo relativo alla operazione prevalente per spazio trattato, oltre al rispettivo prezzo unitario per ogni mc. ulteriormente derattizzato o disinsettato;

2) qualora l'autorità marittima abbia consentito che le operazioni relative all'impiego dei gas tossici siano iniziate prima delle ore 8 antimeridiane o proseguite dopo le ore 17 pomeridiane, ovvero quando le operazioni stesse siano effettuate in giorno dichiarato festivo a tutti gli effetti civili, l'importo complessivo dell'operazione, detratte le eventuali riduzioni di cui sopra, sarà maggiorato del 15 %. La prima di tali maggiorazioni non è cumulabile con la seconda.

Art. 6.

Restano in vigore tutte le norme del decreto Ministeriale 13 ottobre 1947, riguardanti la materia e che non siano in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 agosto 1955

L'Alto Commissario per l'igiene e sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1955
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 392

(6440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « fisica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « fisica teorica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6487)

Vacanza delle cattedre di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » e di « clinica dermosifilopatica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » e di « clinica dermosifilopatica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6492)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1031 — Data: 25 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pierluigi Luisa fu Tancredi e Pallotta Fernanda fu Ottavio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 196.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 28 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Sala Eugenio fu Febo — Titoli del Debito pubblico: al portatore — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7881 — Data: 28 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Martino Maria Gabriella fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 4900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data 5 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Fabri Antonio fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana Mantova — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 950 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana Mantova — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1086 — Data: 25 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana Mantova — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1287 — Data: 10 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana Mantova — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 51.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 17 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Carpena Aristide — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 8 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: De Marco Andrea fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 8 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Pipitone Gaetano fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 11 — Capitale L. 3200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 novembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(6035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 288

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,80
1 dollaro Can.	624,825
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr Dan.	91,01
1 Kr. Norv.	87,94
1 Kr. Sv.	121,225
1 Fol.	165,66
1 Fr. bel.	12,589
100 Fr. Fr.	179,035
1 Fr. Sv. acc.	143,63
1 Lst.	1759,937
1 Marco ger.	149,902

Cambi di compensazione
valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 8949 del 28 febbraio 1954, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1.	Tricarico Pasquale	punti 53,818
2.	Biondi Pietro	» 48,179
3.	Di Bitetto Aldo	» 44,096
4.	Testa Michelino	» 43,867
5.	Donadoni Giovanni	» 41,188
6.	Castriotta Michele	» 40,583
7.	La Porta Ciro	» 40,500
8.	D'Avena Camillo	» 40,062
9.	Schingo Dante	» 39,533
10.	Saracino Ferdinando	» 39,000
11.	Vocale Domenico	» 38,620
12.	De Matteis Nicola	» 38,544
13.	Preziuso Giuseppe	» 37,170

Foggia, addì 3 dicembre 1955

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1953;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la sede di condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Tricarico Pasquale: San Marco in Lamis;
2) Biondi Pietro: Alberona.

Foggia, addì 3 dicembre 1955

Il prefetto: MENEGHINI

(6415)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.